

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
CONTRATTUALIZZATO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO**

1. In generale.

Il Codice di comportamento del personale contrattualizzato dell'Università degli Studi di Teramo, d'ora in avanti "Codice", è adottato ai sensi dell'art. 1, co. 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2023, n. 81, emanato per dare attuazione all'art. 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 — convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 — che ha previsto, tra le altre, nell'ambito delle "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", l'"Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica". Il Codice si suddivide in 24 articoli che seguono, di massima, la sistematica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Disposizioni di carattere generale

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Articolo 3 – Principi di condotta

TITOLO II DIRITTI e OBBLIGHI

Articolo 4 – Regali, compensi e altre utilità

Articolo 5 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

Articolo 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

Articolo 7 – Obbligo di astensione

Articolo 8 – Prevenzione della corruzione

Articolo 9 – Trasparenza e tracciabilità

Articolo 10 – Comportamento nei rapporti privati

Articolo 11 – Comportamento in servizio

Articolo 11-bis – Utilizzo delle tecnologie informatiche

Articolo 11-ter – Utilizzo dei mezzi di informazione e delle piattaforme digitali e sociali

Articolo 12 – Rapporti con il pubblico

Articolo 13 – Disposizioni particolari per i dirigenti

Articolo 14 – Contratti e atti negoziali

Articolo 15 – Concorsi pubblici, selezioni e progressioni

Articolo 16 – Obblighi di comportamento e valutazione della performance

TITOLO III SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI

Articolo 17 – Responsabilità e sanzioni

Articolo 18 – Vigilanza e monitoraggio

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE e FINALI

Articolo 19 – Attività formative

Articolo 20 – Diffusione e clausola di invarianza finanziaria

Articolo 21 – Entrata in vigore

Articolo 22 – Norma finale

Gli articoli non riproducono il contenuto delle corrispondenti norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ma integrano e specificano le previsioni normative ivi riportate. In tal modo, si è voluto evitare di appesantire il testo del provvedimento e di ingenerare non poche perplessità, sia interpretative che applicative, replicando un'identica disposizione normativa in due fonti di differente livello gerarchico.

2. I singoli articoli.

L'art. 1 (Disposizioni di carattere generale) esplicita le ragioni della codificazione etica e contiene una norma di coordinamento sistematico con l'espresso rinvio al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2023, n. 81. Riprende, altresì, i principi generali enunciati nell'art. 3, del sopracitato decreto, dichiarando espressamente che le previsioni contenute nel provvedimento sono integrative di quelle generali.

L'art. 2 (Ambito di applicazione) definisce la sfera dei destinatari del provvedimento, secondo le espresse indicazioni contenute nell'art. 2, d.P.R. n. 62/2013, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2023, n. 81.

L'art. 3 (Principi di condotta) contiene la definizione dei principi etici che devono orientare il corretto adempimento delle funzioni istituzionali.

L'art. 4 (Regali, compensi e altre utilità) contiene disposizioni applicative delle regole generali enunciate dall'art. 4 del d.P.R. n. 62/2013, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2023, n. 81, anche in ottemperanza agli indirizzi interpretativi e operativi elaborati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle Linee guida emanate in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 5 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni) contiene disposizioni dettagliate delle regole generali enunciate dall'art. 5 del d.P.R. n. 62/2013, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2023, n. 81, anche in conformità alle indicazioni elaborate dall'ANAC nelle Linee guida emanate in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) introduce disposizioni attuative delle regole generali enunciate dall'art. 6 del d.P.R. n. 62/2013, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2023, n. 81, anche in aderenza agli indirizzi elaborati dall'ANAC nelle Linee guida emanate in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 7 (Obbligo di astensione) contiene disposizioni dettagliate per l'applicazione delle regole generali enunciate dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2023, n. 81, anche in ottemperanza agli orientamenti interpretativi elaborati dall'ANAC nelle Linee guida emanate in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 8 (Prevenzione della corruzione) introduce prescrizioni applicative delle regole generali enunciate dall'art. 8 d.P.R. n. 62/2013, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2023, n. 81, anche in ottemperanza ai canoni ermeneutici elaborati dall'ANAC nelle Linee guida emanate in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 9 (Trasparenza e tracciabilità) individua le modalità applicative delle regole generali enunciate dall'art. 9 d.P.R. n. 62/2013, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2023, n. 81, anche in accordo alle indicazioni elaborate dall'ANAC nelle Linee guida emanate in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 10 (Comportamento nei rapporti privati) ribadisce i doveri del pubblico dipendente nei rapporti privati anche con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di assicurare che non si avvalga della posizione ricoperta in Ateneo per conseguire indebite utilità.

L'art. 11 (Comportamento in servizio) prevede norme di comportamento in servizio che mirano a instaurare un clima collaborativo all'interno dell'amministrazione e ad evitare atteggiamenti contrari ai doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare, disciplinando, altresì, l'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Università in modo consono e appropriato alla loro funzionalità.

L'art. 11-bis (Utilizzo delle tecnologie informatiche) disciplina l'utilizzo delle nuove tipologie informatiche prevedendo che l'Università, attraverso i propri responsabili, possa svolgere tutti i necessari accertamenti al fine di garantire la sicurezza dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. L'utilizzo degli account istituzionali viene consentito unicamente per fini strettamente legati all'attività lavorativa e non è, di norma, consentito utilizzare caselle di posta elettronica personali per l'invio telematico di comunicazioni istituzionali, fatti salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, si trovi impossibilitato ad accedere all'account istituzionale. Ciascun impiegato, inoltre, è responsabile del contenuto dei messaggi inviati e può utilizzare i dispositivi informatici messi a disposizione dall'Ateneo per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, sempre che l'attività sia contenuta in tempi ristretti e non arrechi pregiudizio alcuno all'assolvimento dei compiti istituzionali. È stato, altresì, imposto il divieto di inviare messaggi di posta elettronica dai contenuti oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità per l'Amministrazione.

Articolo 11-ter (Utilizzo dei mezzi di informazione e delle piattaforme digitali e sociali) regola l'utilizzo dei mezzi di informazione e dei *social media*, prescrivendo che il dipendente adotti la necessaria cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano, in nessun caso, riferibili all'Università degli Studi di Teramo, astenendosi, al contempo, da qualsiasi commento che possa, in qualche modo, arrecare nocumento al prestigio, al decoro o all'immagine del proprio ufficio o della pubblica amministrazione in generale. Viene, altresì, previsto che le comunicazioni riguardanti il servizio non possano svolgersi, di norma, attraverso conversazioni pubbliche avviate sulle piattaforme digitali o social media, escludendo da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

L'art. 12 (Rapporti con il pubblico) contempla le norme di comportamento che i dipendenti devono osservare nei rapporti con il pubblico, e, in particolare, il contegno che essi sono tenuti a mantenere

sul piano formale, al fine di contribuire a instaurare con l'utenza un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia.

L'art. 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) detta disposizioni particolari per i dipendenti che rivestono la qualifica dirigenziale, in attuazione delle regole generali enunciate dall'art. 13 del d.P.R. n. 62/2013, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2023, n. 81, nell'ottica di una più consapevole e rafforzata responsabilizzazione del delicato ruolo istituzionale da essi ricoperto.

L'art. 14 (Contratti e atti negoziali) introduce disposizioni attuative delle regole generali enunciate dall'art. 14 del d.P.R. n. 62/2013, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2023, n. 81, che mirano a perseguire analoga finalità di prevenzione di conflitti d'interesse nella formazione, conclusione ed esecuzione di accordi, atti negoziali e nella stipulazione di contratti per conto dell'Amministrazione.

L'art. 15 (Concorsi pubblici, selezioni e progressioni) contiene la definizione dei principi cardine per la gestione delle procedure concorsuali, selettive e per le progressioni di carriera.

L'art. 16 (Obblighi di comportamento e valutazione della performance) puntualizza che il livello di osservanza delle regole contenute nel codice costituisce uno degli indicatori rilevanti ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale.

L'art. 17 (Responsabilità e sanzioni) attuativo delle regole generali enunciate dall'art. 16 del D. P. R. n. 62/2013, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2023, n. 81, dispone che la violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, nonché gli estremi di una infrazione disciplinare e determina, conseguentemente, l'apertura di un procedimento sanzionatorio.

L'art. 18 (Vigilanza e monitoraggio) individua le autorità interne che devono vigilare sull'osservanza del codice.

L'art. 19 (Attività formative) prescrive l'erogazione di interventi formativi in materia di trasparenza e integrità che consentano al personale dell'Ateneo di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento e un aggiornamento sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

L'art. 20 (Diffusione e clausola di invarianza finanziaria) impone all'Università di assicurare la massima diffusione del Codice, con l'espressa previsione che dall'attuazione delle disposizioni in esso contenute non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ente.

L'art. 21 (*Entrata in vigore*) definisce i termini e le modalità per l'entrata in vigore del codice.

L'art. 22 (*Norma finale*) disciplina le modalità applicative del codice ed estende al personale in regime di diritto pubblico gli obblighi in esso contenuti, ferma restando, in caso di violazione, la competenza del Collegio di Disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. La procedura di approvazione.

La procedura seguita per l'approvazione del Codice è quella disciplinata dall'art. 1, co. 2, D.P.R. n. 62/2013, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2023, n. 81, laddove viene disposto che i codici di comportamento sono adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, co. 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che espressamente prevede che ciascuna pubblica amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento, in ossequio ai criteri e alle linee guida adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, che integri e specifichi il codice di comportamento definito dal Governo. Nel dettaglio:

- sono stati osservati i criteri e gli indirizzi interpretativi e operativi elaborati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle linee guida emanate in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni
- per quanto attiene alla necessità di avviare la procedura aperta alla partecipazione, lo schema del Codice, approvato dai competenti Organi Accademici, è stato pubblicato, con avviso del 7 dicembre 2023, sul sito istituzionale di Ateneo per consentire al personale tutto dell'Ateneo di formulare osservazioni, suggerimenti, proposte emendative o integrazioni al testo in consultazione approvato dagli Organi;
- non sono pervenute osservazioni in esito all'avviso sopraindicato;
- il testo definitivo è stato, quindi, trasmesso al Nucleo di valutazione di Ateneo per il conseguente rilascio del parere di conformità;
- il Nucleo di valutazione di Ateneo, nella seduta del 29 gennaio 2024, ha espresso parere favorevole alla proposta di adeguamento del Codice di Comportamento alle previsioni normative introdotte dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81.

Il Codice, infine, è stato emanato con decreto rettorale e, unitamente alla relazione illustrativa, pubblicato nell'Albo Ufficiale e, contestualmente, sul sito istituzionale di Ateneo.